

LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2007)

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

VALIDITA' DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO

Cassazione Civile , sez. VI-1, sentenza 30.01.2014 n° 2035

[Stralcio] La Corte di cassazione, nell'affrontare questa fattispecie, ha dunque avuto modo di ricordare i propri precedenti arresti giurisprudenziali in materia, evidenziando come nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c., e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario.

VALIDITA' DI COMPRENDERE IN UN UNICO DOCUMENTO/PLICO AVVISI DI ACCERTAMENTO RIGUARDANTI PIU' ANNUALITA' D'IMPOSTA

Sent. Corte di Cassazione, sezione tributaria, 12 maggio 2010, n. 11445

infatti è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, condiviso integralmente dal Collegio, quello secondo cui: "nessuna- norma vieta all'ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti più annualità d'imposta, sempre che ciascun accertamento sia effettuato in modo da non precludere o limitare la difesa del contribuente" (v. in materia TA.R.S.U. sent. n. 15639 del 2004); nella specie, è palese che non vi è stata alcuna limitazione del diritto a difesa, sanche dall'art. 24 Cost., per come appare dalla corposa difesa esplicita dal contribuente.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27165

Premesso che l'argomento testuale ("avviso" riportato al singolare nel testo del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2) non appare decisivo a ricavare un divieto di notifica di plurimi avvisi di rettifica o di accertamento mediante un unico plico spedito a mezzo posta, rileva il Collegio che, da un lato, la critica svolta alla sentenza è contraddetta dalla rituale e tempestiva impugnazione in sede giurisdizionale di entrambi gli avvisi di accertamento notificati alla contribuente mediante consegna di un unico plico, nonché dalla conseguente mancata esplicita contestazione nei gradi di merito della omessa ricezione di uno dei due avvisi di accertamento; dall'altro che la spedizione di plurimi atti mediante un'unica busta raccomandata non integra alcuna nullità, riverberando esclusivamente sul piano delle mere irregolarità formali, laddove non venga accertato un effettivo pregiudizio -ipotesi nella specie esclusa- all'esercizio, da parte del destinatario, del diritto di difesa (cfr., con riferimento alla notifica di plurimi atti di appello, Corte cass, 5^a sez, 8.2.2008 n, 3042 "La notifica al difensore di due parli di due atti di appello racchiusi in una unica busta non è nulla e non determina l'inammissibilità del gravame, giacché quest'ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l'effettività del contraddittorio"; id. 5^a sez. 12.5.2011 n. 10386).